

Decreto Rettorale n. 99-bis del 5 marzo 2026

Emanazione del Regolamento sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica San Raffaele Roma

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154, sul sistema di accreditamento, autovalutazione e valutazione delle sedi e dei corsi universitari;

VISTO lo Statuto dell'Università Telematica San Raffaele Roma, emanato con D.R. del 04.07.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 10 agosto 2023;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO il decreto 6 giugno 2023, n. 96, recante modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale n. 450 del 16 febbraio 2024 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di esaminare la vigente disciplina in materia di università telematiche, allo scopo di formulare eventuali proposte di modifica della stessa;

VISTO il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2024-2026;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, recante le linee guida per l'offerta formativa a distanza e i requisiti di accreditamento dei corsi, applicabile a decorrere dall'a.a. 2025/2026, e in particolare:

- l'art. 5, commi 2 e 3, sui principi di obbligatorietà dello svolgimento degli esami in presenza e sulle relative deroghe previste;
- l'Allegato 1, paragrafo 1.2, che stabilisce gli elementi essenziali per la verifica e valutazione degli apprendimenti e le modalità di valutazione e identificazione degli studenti;

DECRETA

Art. 1 – Emanazione

È emanato il “Regolamento di Ateneo sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto”, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di emanazione.

Art. 3 – Pubblicazione

Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e diffuso tramite i canali ufficiali.

IL RETTORE

Prof. Wilberto Stocchi



REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DELL' UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami di profitto dell'Università Telematica San Raffaele Roma s.r.l., in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024 e della normativa richiamata nelle premesse.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le tipologie dei corsi di studio erogati dall'Ateneo.

Art. 2 – Regola generale per lo svolgimento degli esami

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 1835/2024, gli esami di profitto e l'esame finale si svolgono in presenza. Tale principio costituisce la regola generale e inderogabile, salvo quanto previsto nel successivo art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Ateneo deve garantire il corretto svolgimento delle prove e l'identificazione dei candidati.
3. Per i corsi accreditati prevalentemente o integralmente a distanza, l'esame finale si svolge presso la sede legale dell'Ateneo o presso sedi d'esame appositamente individuate, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.
4. Le prove di profitto devono svolgersi in condizioni di parità di trattamento, trasparenza e sicurezza.

Art. 3 – Deroghe allo svolgimento in presenza delle prove di profitto

1. I Regolamenti didattici di Ateneo possono prevedere deroghe allo svolgimento in presenza delle verifiche di profitto nelle ipotesi previste dall'articolo 5, comma 2, del D.M. 1835/2024 e, in particolare con riferimento a:
 - a) specifiche situazioni personali relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 7/1999 o a studenti in detenzione presso istituti penitenziari, nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;
 - b) temporanee situazioni emergenziali che consentano l'erogazione della didattica a distanza e l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale.
2. Per le situazioni emergenziali di cui alla lettera b), l'attivazione della modalità a distanza è subordinata al preventivo nulla osta ministeriale, come stabilito dal D.M. 1835/2024.

3. Gli studenti rientranti nelle categorie di cui alla lettera a) sono ammessi allo svolgimento della prova di profitto in modalità online previa presentazione della documentazione probatoria necessaria.

Art. 4 – Modalità di valutazione e struttura delle verifiche di profitto

1. La valutazione degli studenti è effettuata nel rispetto dell'Allegato 1, paragrafo 1.2 del D.M. 1835/2024, e tiene conto di:
 - a) partecipazione alle attività formative svolte tramite piattaforma digitale;
 - b) risultati delle prove intermedie online, tra cui test a risposta multipla, quesiti a complessità crescente, simulazioni, elaborati o altri strumenti di autovalutazione;
 - c) risultati della prova finale in presenza.
2. L'Ateneo può articolare la struttura degli esami prevedendo esoneri online e una verifica finale in presenza.
3. È sempre consentito allo studente sostenere l'intero esame in presenza, quando previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio.
4. Le modalità di valutazione garantiscono in ogni caso trasparenza, obiettività, identificazione certa del candidato e tracciabilità sicura delle procedure.

Art. 5 – Requisiti di ammissione alla prova finale in presenza

1. Gli studenti sono ammessi alla prova finale in presenza previa verifica del raggiungimento dei requisiti stabiliti dal Regolamento didattico del Corso di Studio di afferenza, tra cui il conseguimento di almeno il 70% di frequenza alle attività online.
2. Nei casi in cui siano previsti esoneri online, l'ammissione alla prova è inoltre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo stabilito dal medesimo Regolamento didattico.

Art. 6 – Commissioni d'esame e sede di svolgimento

1. Le Commissioni d'esame sono nominate secondo le disposizioni dell'Ateneo e della normativa vigente.
2. Lo svolgimento delle prove avviene in ambienti idonei e conformi ai requisiti di legge, anche per quanto concerne l'accessibilità degli studenti con esigenze specifiche.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto rettorale.
2. È pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmesso agli organi accademici e amministrativi competenti.